

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

56° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

Presidenza del Presidente MORA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme in materia di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)» (2055)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	<i>Pag. 2, 3, 4 e passim</i>	
CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste		4, 6
LOPS (PCI)		3, 4, 9
PEZZULLO (PSI)		9
SARTORI (DC)		3, 6
VERCESI (DC)		4, 9

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme in materia di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)» (2055)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme in materia di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)», su cui io stesso riferirò alla Commissione.

Come gli onorevoli senatori sanno, la legge n. 610, del 14 agosto 1982, nel riordinare l'AIMA istituì dei ruoli di personale propri dell'Azienda prevedendo che il personale distaccato presso gli uffici della medesima, proveniente da altre amministrazioni dello Stato, potesse essere inquadrato a domanda nei ruoli suddetti.

Tuttavia sia la legge sia lo statuto-regolamento dell'Azienda, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1985, n. 30, se da un lato chiarirono espressamente lo stato giuridico del personale (lo statuto degli impiegati civili dello Stato), la disciplina del trattamento economico da applicare e la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite prima dell'inquadramento nei ruoli dell'AIMA, dall'altro trascurarono di stabilire la normativa alla quale far riferimento per il trattamento di quiescenza.

Ne è derivata una lacuna, una carenza in quanto il testo unico del 1973 sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato risulterebbe, ad avviso dell'Amministrazione, non applicabile ai dipendenti dell'Azienda, posto che tale applicazione richiederebbe la registrazione preventiva dei provvedimenti da parte dell'ufficio di ragioneria del Tesoro e della Corte dei conti.

A questa lacuna intende sopperire il disegno di legge presentato per il Governo dall'allora ministro dell'agricoltura Mannino, con il quale viene estesa al personale in questione l'applicazione della normativa generale prevista per il trattamento pensionistico del personale civile dello Stato. Con il disegno di legge in esame inoltre viene regolato anche il rapporto con il Ministero del tesoro per la competenza della spesa e per la gestione delle ritenute di legge a carico del personale.

Va precisato che questa iniziativa non comporta oneri per l'erario in quanto vengono evitati la restituzione dei contributi acquisiti dal Tesoro e il versamento delle riserve matematiche corrispondenti alle quote di pensione già maturate dal personale presso le Amministrazioni statali di provenienza, mentre, come è evidenziato nella relazione tecnica, l'onere delle pensioni già liquidate e da liquidare in seguito trova copertura con la contribuzione posta a carico della massa retributiva relativa al personale dell'Azienda.

L'articolo 1 fissa allora la decorrenza della suddetta disciplina che coincide con la data dei primi inquadramenti di detto personale nell'AIMA, cioè il 1° marzo 1986.

Con l'articolo 2 viene invece stabilito l'assoggettamento dei provvedimenti relativi al trattamento pensionistico al preventivo controllo dell'ufficio di ragioneria centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Con lo stesso articolo 2 viene inoltre regolata la competenza del direttore generale dell'AIMA per l'adozione dei provvedimenti relativi ai trattamenti di pensione privilegiata.

Con l'articolo 3 infine viene istituita e regolata la competenza delle direzioni provinciali del Tesoro in ordine al pagamento delle pensioni di reversibilità e provvisorie, regolando anche le situazioni pregresse.

Su questo disegno di legge è pervenuto il parere della 5^a Commissione che testualmente dice: «La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, che venga inserita una norma per cui comunque le erogazioni dovranno essere mantenute in futuro nei limiti della massa retributiva di riferimento, fermo rimanendo che in caso di esubero occorrerà provvedere ad adeguare i contributi».

Il relatore ritiene che questa raccomandazione risulti in un certo modo ultronea e comunque già implicita nella normativa che certo non si propone di portare a delle eccezioni per il futuro per quanto concerne il riferimento alla massa retributiva. Ritengo dunque che il disegno di legge in esame ottemperi alla condizione posta dalla 5^a Commissione.

Dopo la relazione, la nostra Commissione è solita sospendere la discussione del disegno di legge per riprenderlo in una seduta seguente. Mi rivolgo pertanto ai colleghi per chiedere loro se sono d'accordo a seguire anche in questo caso la prassi consueta. Ciò peraltro ci consentirebbe anche di sollecitare il parere della 1^a Commissione che non ci è ancora pervenuto.

LOPS. Indubbiamente, Presidente, la prassi è quella da lei ricordata. Poichè inoltre il parere della 1^a Commissione non è ancora pervenuto e ciò ci impedirebbe di votare il provvedimento, non mi oppongo a un rinvio della discussione sebbene la mia parte politica sia già pronta da oggi ad intraprendere la discussione generale.

SARTORI. Quando scadono, Presidente, i termini per l'emissione del parere da parte della 1^a Commissione?

PRESIDENTE. I 15 giorni regolamentari sono già trascorsi e quindi potremmo procedere già alla votazione. C'è l'uso però di sollecitare almeno una volta il parere.

SARTORI. Io non intendo certo far sorgere una questione diplomatica tra noi e la 1^a Commissione; trattandosi però di un provvedimento dovuto che elimina delle sperequazioni non credo che una nostra decisione di procedere subito possa creare una forzatura o un guasto con la Commissione affari costituzionali. Non mi sembra il

caso quindi di rimanere bloccati nell'attesa di un parere quando, come in questo caso, c'è l'assenso di tutti i colleghi. Sarei dell'avviso di procedere subito perchè i continui rinvii dovuti all'una o all'altra ragione ci mettono in carenza rispetto agli utenti che attendono il varo del provvedimento e il nostro dovere di legislatori è proprio quello di occuparci di loro.

LOPS. Poichè l'unico motivo contrario al prosieguo dell'esame del provvedimento è rappresentato dalla mancanza del parere della 1^a Commissione e poichè sono già scaduti i termini previsti dal Regolamento per l'espressione di detto parere, ritengo che sia preferibile iniziare subito la discussione generale in quanto – come ho già detto – la mia parte politica è pronta ad avviare il dibattito.

VERCESI. Signor Presidente, ritengo anch'io che sarebbe preferibile iniziare oggi stesso la discussione generale, anche per il fatto che il disegno di legge in esame dà soluzione ad un annoso problema che si trascina da molto tempo, per cui un ulteriore rinvio del suo esame darebbe la sensazione agli interessati che il Parlamento esamina con leggerezza un problema che è ormai urgente definire.

Pertanto, ribadisco il mio parere che sia auspicabile giungere oggi stesso alla approvazione del provvedimento.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Fermo restando che ogni decisione sui tempi di discussione del provvedimento è di competenza della Commissione, desidero far presente agli onorevoli senatori che di fatto ci troviamo di fronte ad un provvedimento di portata molto limitata, che non ha implicanze di ordine costituzionale. Buon senso avrebbe voluto, in presenza di altro provvedimento, magari di non attenersi strettamente ai quindici giorni previsti dal Regolamento per l'emissione dei pareri; ma, diverso è il caso specifico, visto che si tratta di un provvedimento tra l'altro sollecitato dal Ministero del tesoro che, come il relatore ha ricordato, tende ad esplicitare modalità di comportamento in ordine al trattamento pensionistico del personale che dal Ministero dell'agricoltura era transitato all'AIMA. Di fatto, fino ad oggi, in carenza di una norma specifica, sono state applicate ai dipendenti dell'AIMA le stesse norme sul trattamento di quiescenza previste per i dipendenti delle aziende autonome e per il personale dello Stato. Devo però ricordare che sistematicamente la Corte dei conti ha fatto notare l'esigenza di superare questa lacuna normativa, cioè la carenza della legge istitutiva dell'AIMA, invitando a provvedere attraverso una norma di completamento. Questo e nient'altro è il significato del provvedimento oggi in esame.

PRESIDENTE. Poichè l'unanime orientamento della Commissione è quello di proseguire nella discussione del provvedimento, dichiaro aperta la discussione generale.

LOPS. Signor Presidente, il mio Gruppo esprime un atteggiamento sostanzialmente favorevole all'approvazione del disegno di legge in

esame (che riprende quanto disposto dalla legge n. 610 del 1982), riguardante il problema del trattamento di quiescenza del personale dell'AIMA.

Prima di entrare nel merito del provvedimento in discussione, desidero preliminarmente esprimere alcuni rilievi. Il primo è che anche questo provvedimento rientra nel quadro di alcuni provvedimenti stralcio che si sono avuti in quest'ultimo periodo in materia, per esempio, di trattamento di quiescenza e di problemi pensionistici. Ciò deriva dalla mancanza di una normativa di carattere generale sul problema delle pensioni. Infatti, se vi fosse stata una normativa di carattere generale riguardante tutte le categorie, il problema in esame sarebbe stato risolto in maniera globale. Con il provvedimento in discussione si intende sopperire ad un vuoto normativo che avrebbe dovuto invece essere risolto con una normativa di carattere generale in grado anche di definire le modalità del pensionamento, stabilendo, fra l'altro, a quale retribuzione si debba fare riferimento per il calcolo della pensione.

Colgo, quindi, l'occasione per invitare il Governo a non voler proseguire su una strada che non risulta più percorribile, cioè quella dei provvedimenti stralcio. Con ciò non intendo negare la giusta esigenza che ha spinto alla presentazione del provvedimento in esame.

Il secondo rilievo che desidero muovere è che il problema del personale dell'AIMA si risolve solo parzialmente con il provvedimento in esame, che non tocca tutta la tematica dell'azienda AIMA. I problemi relativi all'assetto istituzionale dell'AIMA, che si trova in bilico fra lo *status* di azienda autonoma e quello di ente pubblico, potranno essere risolti solo quando il Governo si deciderà ad imboccare la via di una riforma dell'AIMA in grado di definire con precisione l'assetto istituzionale di tale azienda. Dalla soluzione di questo fondamentale problema, signor Sottosegretario, potrebbero aversi positive ripercussioni anche sulla ridefinizione della pianta organica del personale, sull'utilizzazione di nuove e più qualificate professionalità e sulla valorizzazione di quelle esistenti, nonché sulla più efficiente riorganizzazione del personale.

Fatta questa premessa, vorrei avanzare alcune richieste di chiarimento. L'articolo 11 della legge n. 610 del 1982, cui ha fatto riferimento anche il Presidente, stabilisce che presso l'AIMA è istituito un apposito ufficio della Corte dei conti che riferisce al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta dall'azienda. Per il controllo relativo alle attività più propriamente gestionali lo stesso articolo 11 poi prevede l'istituzione di un apposito ufficio ispettivo. Il fatto che ora si voglia colmare un vuoto normativo, perchè allo stato non è applicabile il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, riguardante il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, trasferiti anche all'azienda AIMA, non potrebbe essere contestato dalla Corte dei conti, anche se non comporta oneri, come è stato detto, e anche se le competenze della spesa sono riferite al Ministero del tesoro? Inoltre, vorrei sapere se è stata salvaguardata la posizione giuridica ed economica del personale acquisita prima dell'inquadramento nei ruoli dell'AIMA, visto che non si fa riferimento alla legge n. 29 del 1979 relativa al ricongiungimento delle posizioni contributive, anche se ciò comporterebbe per gli interessati un

supplemento di contribuzione, come d'altra parte si verifica per tutti i lavoratori che hanno fatto richiesta di ricongiungimento in base a questa legge.

Sarei grato al Governo se volesse inoltre fornire chiarimenti in ordine al terzo comma dell'articolo 2, relativo ai provvedimenti del direttore generale sui trattamenti di pensione privilegiata. Non comprendo, infatti, per quale motivo ci si debba riferire a pensioni privilegiate nel caso di qualifiche del ruolo dirigenziale che dovrebbero invece rientrare nella normativa di carattere generale. Se tali chiarimenti ci verranno forniti e se saranno tali da eliminare le perplessità espresse, come ho già detto, il nostro Gruppo potrà esprimere un voto positivo sul provvedimento.

SARTORI. Signor Presidente, desidero ringraziare il collega Lops per quanto ci ha ricordato, ma - a parte le richieste di chiarimenti alle quali certamente è il Governo che deve rispondere - desidero precisare semplicemente che la Commissione non sta esaminando in questo momento un progetto di riforma del sistema pensionistico italiano - materia molto complessa che richiederà sicuramente riflessioni e approfondimenti ulteriori - nè un progetto di riforma dell'ordinamento dell'AIMA. In questo momento ci stiamo occupando di un provvedimento che riguarda soltanto un particolare aspetto del trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'AIMA. Pertanto, pur non sottovalutando affatto le preoccupazioni espresse dal collega Lops, che però non attengono certamente al provvedimento in discussione, è necessario attenersi allo specifico e limitato contenuto del disegno di legge presentato dal Governo.

Solo quando ci troveremo di fronte ad una proposta complessiva di riordinamento del sistema pensionistico, allora indubbiamente anche questo aspetto potrà essere oggetto di valutazione, di prese di posizione differenziate o convergenti. Qui però ci troviamo di fronte a un provvedimento che riguarda specificatamente ed esclusivamente il problema di uniformare il trattamento del personale dipendente dall'AIMA con quello delle altre amministrazioni civili dello Stato e ogni altra valutazione, pur necessaria e importante, non può mai prescindere dal tema che stiamo trattando.

Per quanto mi riguarda allora esprimo rispetto al provvedimento in titolo parere positivo, fermo restando che le altre valutazioni saranno oggetto di attento esame quando affronteremo il tema della riforma dell'AIMA o del sistema pensionistico. Ora però, poichè dobbiamo limitarci a quanto è in discussione, il provvedimento va approvato e va approvato tempestivamente anche se non risolve tutti i problemi relativi al personale dell'AIMA nè di altre amministrazioni. Ugualmente infatti esso costituisce un passo in avanti eliminando una disparità di trattamento tra lavoratori.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Indubbiamente il senatore Lops ha posto delle questioni generali che

rimangono aperte. Per quanto concerne la riforma dell'AIMA, del resto, anche il Ministero avverte alcuni limiti e l'esigenza di modificare indirizzi, compiti e funzioni. C'è dunque la volontà di procedere ad una ridefinizione del ruolo e dei compiti dell'Azienda.

Per quanto poi concerne la terza questione sollevata dal senatore Lops, credo che alla sua base ci sia una lettura non giusta del terzo comma dell'articolo 2. Non si vuole infatti introdurre nessuna condizione di privilegio nei confronti del direttore. Lo avevo già detto e lo ripeto: si tratta di un provvedimento tecnico, sostanzialmente neutro nei confronti del personale, ugualmente però è un provvedimento necessario. Finora, a causa di un'omissione, senza però danneggiare il personale dell'AIMA, per le problematiche relative alla quiescenza abbiamo dovuto far riferimento alle procedure dei dipendenti dello Stato. Di fronte ai sistematici rilievi della Corte dei conti che comunque registra i vari decreti con questa annotazione, su sollecitazione del Ministero del tesoro, si è ritenuto di introdurre questa normativa che supera una dimenticanza, una disattenzione del legislatore. È tutto qui.

PRESIDENTE. Non ritengo di dover aggiungere nulla alle precisazioni e ai chiarimenti che gli interventi del senatore Sartori prima e del Sottosegretario poi hanno fornito rispetto ai dubbi legittimi espressi dal senatore Lops. Anch'io del resto, come il collega, avverto le stesse esigenze. Poiché il Governo ha dichiarato la propria disponibilità riguardo ad una revisione dell'Azienda che è destinata a rivestire un'importanza ogni ora crescente e che mostra però qualche limite di usura, auspico che il disegno di legge che il Governo sta approntando venga rapidamente presentato.

Per il resto, non essendovi altre questioni da dipanare, se la Commissione è d'accordo passerei alla votazione dell'articolato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° marzo 1986, al personale dell'AIMA si applica il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La spesa derivante dal pagamento del trattamento di quiescenza per il personale dell'AIMA è assunta dal bilancio dello Stato e farà carico al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'AIMA è tenuta al versamento in conto entrate Tesoro di una ritenuta a carico del personale nella misura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè al versamento di un contributo pari a due volte l'importo della predetta ritenuta. I rapporti finanziari derivanti dal versamento della ritenuta e del

contributo di cui al presente comma saranno regolati con decreto del Ministro del tesoro, con decorrenza 1° marzo 1986.

È approvato.

Art. 2.

1. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza del personale dell'AIMA, adottati con determinazione del direttore generale dell'Azienda medesima, sono sottoposti al controllo della ragioneria centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè alla procedura prevista dal primo comma dell'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sono trasmessi per il pagamento alle direzioni provinciali del Tesoro.

2. I provvedimento di computo, riscatto e ricongiunzione dei servizi, ai fini del trattamento di quiescenza, sono sottoposti al controllo della ragioneria centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè al controllo della Corte dei conti secondo le norme previste in materia dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I provvedimenti del direttore generale dell'Azienda relativi ai trattamenti di pensione privilegiata sono adottati, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, con la procedura stabilita dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

È approvato.

Art. 3.

1. La competenza per la concessione delle pensioni di reversibilità a favore degli aventi causa dei titolari di trattamento di quiescenza, già dipendenti dell'AIMA, è attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro.

2. A decorrere dal 1° marzo 1986, il trattamento provvisorio di pensione è attribuito ed erogato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle direzioni provinciali del Tesoro.

3. I trattamenti provvisori già attribuiti ed erogati dall'AIMA sono fatti salvi sino alla emanazione del provvedimento definitivo e saranno oggetto di regolamento dei rapporti finanziari con il Tesoro di cui all'articolo 1.

4. A decorrere dal 1° luglio 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale dell'AIMA, cessato dal servizio successivamente al 30 giugno 1988, titolare di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di lire 72.122.

5. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 4, per i titolari di pensione di reversibilità aventi causa dei predetti dipendenti la riduzione dell'importo lordo mensile di lire 72.122 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le modalità di cui al comma 1.

7. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascun partecipante.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.

LOPS. Nel mio precedente intervento avevo richiesto dei chiarimenti e sollecitato il Governo riguardo a una riforma complessiva dell'AIMA; e lo stesso Governo ha ammesso che vi sono disfunzioni e problemi da rivedere. Inoltre avevo anche affrontato il tema della riforma di tutto il sistema pensionistico che ci permetterebbe di risolvere *in toto* i tanti problemi che sono sorti e che possono nascere successivamente a questo disegno di legge. Ugualmente però mi sono dichiarato anche favorevole su questo provvedimento atteso che la nostra parte politica non è certo fra quelli che vogliono penalizzare i lavoratori a qualsiasi categoria appartengano e tale parere favorevole torno a ribadire.

VERCESI. A nome del Gruppo democristiano esprimo parere favorevole a questo disegno di legge per le motivazioni e le spiegazioni fornite dal sottosegretario Cimino e dal presidente Mora. Sono convinto che questo disegno di legge risolva un annoso problema e dia tranquillità ai dipendenti dell'AIMA. Ciò non toglie che quando verranno riesaminati altri problemi di carattere generale, la riforma dell'AIMA o del sistema pensionistico, si possa affrontare questa problematica in modo diverso così da fornire un assetto meglio identificabile all'intero contesto.

PEZZULLO. Condivido la impostazione del Governo ed esprimo voto favorevole sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori termina alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA